

(I lavori iniziano alle ore 14.34 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 906 presentata dal Consigliere Bertola, inerente a "Perplexità sull'applicazione dell'articolo 39 l.r. 26/2015, divieto di caccia pernice bianca e lepre variabile"

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori con l'esame dell'interrogazione a risposta immediata n. 906, presentata dal Consigliere Bertola, che ha la parola per l'illustrazione.

Risponderà l'Assessore Valmaggia.

BERTOLA Giorgio

Grazie, Presidente.

Proprio l'Assessore Valmaggia, perché probabilmente il *qui pro quo* è dovuto, chissà mai, forse, a due Direzioni che non si parlano o a qualche altra disattenzione.

L'interrogazione riguarda l'applicazione di una legge, dell'articolo 39 della legge regionale 26/2015, che è il collegato alla Finanziaria, riguardo al divieto di caccia alla pernice bianca e alla lepre variabile.

Infatti, grazie a un emendamento firmato anche da noi, è stato introdotto nel collegato alla finanziaria il divieto di abbattere, catturare o cacciare le specie pernice bianca, allodola e lepre variabile; ora vorrei concentrarmi in particolare sulla pernice bianca e la lepre variabile.

Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015, e precisamente il 18 gennaio 2016, è stata approvata una deliberazione di Giunta regionale, la n. 28/14, che al suo interno contiene la sostituzione delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 delle Misure di conservazione all'interno dei siti "Natura 2000". In pratica, vengono inserite delle modifiche alla possibilità di prelievo venatorio delle specie lepre variabile e pernice bianca all'interno dei siti della Rete Natura 2000, però non è menzionato il divieto al prelievo stesso. Quindi, a noi è subito parso che questa deliberazione fosse in palese contrasto con le disposizioni normative dell'articolo 39 della legge regionale 26/2015.

Questo fatto assume un'importanza ancor maggiore se teniamo conto del fatto che prima, nel collegato alla finanziaria, abbiamo approvato il divieto di caccia per quelle specie. Successivamente la Giunta fa un disegno di legge dove dichiara comunque una tutela delle quattro specie della tipica fauna alpina, tra cui sono ricomprese proprio le due che ho citato, però le demanda al calendario venatorio, quindi non dà una vera protezione di legge, una vera tutela per legge e quindi non esprime più un divieto.

Tuttavia, poiché - fino a prova contraria - adesso la legge vigente è quella, vorremmo capire il motivo di questa deliberazione e sapere come la Regione intenda dare applicazione all'articolo 39 della legge regionale 26/2015.

PRESIDENTE

Grazie, collega Bertola.

La parola all'Assessore Valmaggia per la risposta.

VALMAGGIA Alberto, *Assessore alla programmazione territoriale e paesaggistica*

Grazie, Presidente.

Abbiamo tirato a sorte: al collega Ferrero è toccato il lupo, a me la pernice.

Comunque, in riferimento all'interrogazione, la Regione Piemonte ha stabilito, con la DGR dell'aprile 2014, le misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, ai sensi dell'articolo 40 della 19/2009 "*Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", in attuazione della normativa nazionale comunitaria.

Nel novero delle citate misure, sono state inserite all'articolo 3 anche disposizioni di divieto in merito al prelievo venatorio delle specie lepre variabile e pernice bianca. Questo divieto è stato oggetto di parziale modifica con la DGR 17-2814 del 18 gennaio 2016, confermando però le disposizioni originarie che condizionavano il prelievo alla verifica del favorevole stato di conservazione delle specie per il tramite della procedura di Valutazione di Incidenza.

Il divieto di caccia delle succitate specie introdotto con l'articolo 39 della l.r. 26/2015, approvata in data 22 dicembre 2015, non è stato recepito integralmente, come ha giustamente evidenziato il Presidente Bertola, nella citata DGR 17-2814 del 18 gennaio 2016 per mero errore materiale, causato dall'approvazione della norma di legge in concomitanza alla presentazione in Giunta regionale del provvedimento amministrativo in parola.

Va da sé che le disposizioni di divieto introdotte dalla legge valgono anche nelle porzioni del territorio regionale rientranti nella Rete Natura 2000, cioè prevale la legge sulla deliberazione di Giunta, e che laddove le misure prevedono la derogabilità al divieto stesso per il tramite della Valutazione di Incidenza, queste non trovano applicazione nel pieno rispetto dei disposti di legge. Quindi, anche laddove prima si poteva con la Valutazione di Incidenza, adesso prevale la legge. Eventuali istanze tese ad ottenere l'applicazione della deroga al divieto verrebbero quindi respinte.

Per gli altri aspetti citati nell'interrogazione concernenti l'applicazione del divieto di caccia delle specie lepre variabile e pernice bianca, si rimanda alla competenza dell'Assessorato all'agricoltura, ma per la parte che richiamava relativa a Rete Natura spero di avere chiarito quella che è la situazione.

OMISSIS

(Alle ore 15.58 la Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta ha inizio alle ore 16.05)